

Legge regionale 26 giugno 1978 , n. 77 - TESTO VIGENTE dal 28/06/1980

**Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale in posizione di comando e trasferito alla Regione Friuli - Venezia Giulia.**

**Art. 10**

Gli acconti erogati dall' Amministrazione regionale al personale di cui al presente Titolo verranno recuperati in sede di attribuzione del trattamento economico previsto dalla presente legge; per il personale di cui all' articolo 7 detto recupero avverrà al momento della definizione della posizione tabellare.